

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 337 - 15126 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAUZE D'OULX - 10^A VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Sauze d'Oulx:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 54-38103 del 23/10/1984 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, approvate, rispettivamente, con Deliberazione G. R. n. 10-22546 del 29/09/1997 e n. 7-2198 del 20/02/2006 di adeguamento al P.A.I.;
- ha approvato nove Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della

L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 07/06/2018, il Progetto Preliminare della 10^a Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 13/06/2018 (pervenuto il 15/06/2018), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;
(Prat. n. VP 018/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 789 abitanti nel 1971, 918 abitanti nel 1981, 938 abitanti nel 1991, 984 abitanti nel 2001 e 1.111 nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in lieve incremento, specie nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 1.731 ettari in territorio di montagna, dei quali solo 4 presentano pendenze inferiori al 5%; 481 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (28% del territorio comunale) e 1.246 ettari (72% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%; il 55% circa del territorio comunale (949 ettari) è coperto da aree boscate;
- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra comunale "Alta Val Susa", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene all'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea";
- è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Alta Val Susa";
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 quale centro storico di interesse provinciale;
- il territorio comunale è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 quale centro incluso in bacini sciistici di livello provinciale, facendo rilevare la presenza di bacini/piste per lo sci;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 173 del Colle dell'Assietta, n. 214 di Sauze d'Oulx e n. 236 della Stazione Alpina;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Cran, Rio Tiretta;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano: frane areali per circa 1.546 ha (89% del territorio comunale); dissesti lineari per 35,6 km;
 - è classificato *sismico* ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in *classe 3* dalla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (procedure punti 4, 5, 7, 8);

- tutela ambientale:

- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 54,8 ettari, dall'Area Protetta Regionale Istituita, denominata "Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand" e per una superficie pari a 50,1 ettari dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10010 "Gran Bosco di Salbertrand";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 07/06/2018 di adozione della Variante, finalizzati alla "razionalizzazione degli insediamenti residenziali, alla qualificazione prestazionale dell'offerta ricettiva, modifiche alle aree per servizi pubblici, modifiche alle N.T.A. e la correzione di errori materiali" [dalla Relazione Illustrativa];

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

a) razionalizzazione degli insediamenti residenziali:

- Loc. Jovencaux: trasferimento di cubatura abitativa pari a mc 315 in area residenziale CES3 (lotto intercluso di mq 850);
- Capoluogo, Centro Storico, Via della Torre 7: trasferimento di cubatura abitativa pari a mc 300 per la sopraelevazione di edificio esistente (da 1 a 2 p.f.t.) sito in area residenziale CES11;
- Capoluogo, Centro Storico, p.za Assietta 14-17: trasferimento di cubatura abitativa pari a mc 250 per il recupero a fini abitativi del sottotetto previa sopraelevazione di edificio esistente (da 2 a 3 p.f.t.) sito in area residenziale CES10 che consente di uniformarne l'altezza quella dell'edificio confinante;
- Loc. Clotes: trasferimento di cubatura abitativa pari a mc 1.000 in area residenziale CES1 (lotto intercluso di mq 1.250);
- Via Dolmaire: trasferimento di cubatura abitativa pari a mc 250 per la sopraelevazione di edificio esistente (da 1 a 2 p.f.t.) sito in area residenziale CES15;
- Loc. Prariond, ex stazione di partenza seggiovia Sportinia, **sita all'interno della fascia di rispetto degli impianti di risalita**: ricognizione della volumetria esistente superiore a quella ammessa dal Piano per la sostituzione edilizia del manufatto e aumento della volumetria max edificabile pari mc 4.800 senza modificare i parametri edilizi. **Tale previsione non è pertinente con la Variante parziale adottata e può essere valutata in sede di adeguamento del P.R.G.C. con separata Variante parziale ai sensi delle LL.RR. 2/2009 e 1/2017, in materia di sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita**;
- Via Dolmaire, rimodulazione attuativa del vigente PEC aree CE16/1-TA8: completamento dell'edificio residenziale in area CE16/1 con l'utilizzo di mc 300 generati dall'area TA8 e non realizzati; ridefinizione planimetrica delle aree di pertinenza dell'edificio in area CE16/1;
- Loc. Richardette: in area TA7, mutamento di destinazione d'uso di edificio esistente da ricettivo a residenza, per scadenza del vincolo decennale di destinazione alberghiera (2004-

2014), nel rispetto della disciplina regionale vigente;

b) qualificazione prestazionale dell'offerta ricettiva:

- . Loc. Jovenceaux: aumento della volumetria di mc 405 all'interno della sagoma di edificio ad usi ricettivi in corso di realizzazione sull'area TA3;
- . Loc. Sportinia:
 - 1) ampliamento della potenzialità ricettiva delle strutture esistenti *Capannina e Meublé* pari a mc 1.000 in zona AP30 posta in prossimità dell'arrivo e della partenza degli impianti di risalita esistenti;
 - 2) ampliamento della potenzialità ricettiva delle strutture esistenti *Orso Bianco Albergo & Chalet* in zona AP32 pari a mc 1.000, **poste all'interno della fascia di rispetto degli impianti di risalita esistenti;**

Tali previsioni non sono pertinenti con la Variante parziale adottata e possono essere considerate e valutate solo in sede di adeguamento del P.R.G.C. con separata Variante parziale ai sensi delle LL.RR. 2/2009 e 1/2017, in materia di sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita;

c) modifiche alle aree per servizi pubblici:

- . Capoluogo, Centro Storico: trasferimento del previsto parcheggio P14 di mq 600 da Via Cristina Odiard a Via della Torre su aree di proprietà comunale;
- . Loc. Gran Villard, Via Monfol: in zona P35, realizzazione di un giardino terrazzato quale copertura di posti auto pubblici esistenti, con obbligo di manutenzione a carico dei soggetti attuatori; ridefinizione planimetrica dell'area a servizi pubblici VP4;

d) modifiche alle N.T.A. e la correzione di errori materiali:

- . introduzione nelle N.T.A. delle modificazioni localizzative come sopra previste e l'introduzione di maggiori specificazioni sulle destinazioni ammesse a servizio delle attività alberghiere;
- . correzione di errori materiali e refusi normativi e cartografici;
- . modifica delle N.T.A. all'art. 11.9, comma 3, *Fasce di rispetto delle piste sciistiche e dei relativi impianti di risalita* e conseguenti modifiche cartografiche. **Tali previsioni non sono pertinenti con la Variante parziale adottata e possono essere considerate e valutate solo in sede di adeguamento del P.R.G.C. con separata Variante parziale ai sensi delle LL.RR. 2/2009 e 1/2017, in materia di sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita;**

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 11/2018 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che la D.C.C. n. 11/2018 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico in data 05/06/2018 n. 3876;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia per quanto applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **29 luglio 2018**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 18/06/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della 10^a Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Sauze d'Oulx, adottato con deliberazione C.C. n. 11 del 07 giugno 2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale

n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che il provvedimento di approvazione della Variante dovrà dare atto del recepimento del seguente rilievo:
sono escluse dalla Variante in oggetto le previste modifiche normative e cartografiche relative agli immobili posti in prossimità o all'interno delle fasce di rispetto degli impianti di risalita esistenti. Tali previsioni possono essere considerate e valutate solo in sede di adeguamento del P.R.G.C. con separata Variante parziale ai sensi delle LL.RR. 2/2009 e 1/2017, in materia di sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita;
3. **di trasmettere** al Comune di Sauze d'Oulx il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 luglio 2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)